



F.A.Q.

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ DEI SERVIZI CONSISTENTI NEL RILIEVO, VULNERABILITÀ SISMICA E ADEGUAMENTO SISMICO, DIAGNOSI ENERGETICA E ALTRE RELAZIONI SPECIALISTICHE, INDAGINI COMPLEMENTARI AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, IN RELAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA E LA NUOVA COSTRUZIONE DEGLI UFFICI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA IN VIA APOLLO, LOC. LA GENOVESA (SCHEDA PATRIMONIALE VRB0843)

1.

D: Si chiede di confermare che per il criterio A2.1 è possibile indicare servizi di progettazione architettonica di solo livello definitivo oppure di solo livello esecutivo oppure di livello sia definitivo che esecutivo.

R: Con riferimento al criterio di cui al punto A2.1, come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.2, sarà oggetto di valutazione il numero dei servizi di progettazione svolti, riguardanti caserme dotate di strutture amministrative, ricettive ed operative, purché il servizio sia stato sviluppato sia per il livello progettuale definitivo che quello esecutivo, pertanto non andranno indicati i servizi progettuali redatti per il solo livello progettuale definitivo o per il solo livello progettuale esecutivo.

2.

D: Si chiede di confermare che per ottenere il massimo punteggio relativo al criterio A2.3 la superficie interessata dal processo BIM è da intendersi come somma delle SLP di vari progetti sviluppati in BIM.

R: Per ottenere il massimo punteggio, relativo al criterio A2.3, è necessario che l'intervento progettuale affidato e svolto abbia interessato una superficie complessiva superiore a 10.000,00 mq relativamente ai temi progettuali (architettonico-impianti-strutture) in modalità BIM e non la somma delle superfici di differenti interventi progettuali affidati.

3.

D: Si chiede di confermare che per il criterio A2.4 si intende indicare progettazione di interventi su immobili che hanno poi ottenuto la certificazione secondo protocolli di sostenibilità e non di essere semplicemente stati i professionisti responsabili del processo di certificazione.



R: Si conferma. Si richiedono realizzazioni di interventi che hanno ottenuto da terzi certificazioni secondo uno o più protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica di livello nazionale o internazionale, e non di essere semplicemente stati professionisti responsabili del processo di certificazione.

4.

D: Si chiede di confermare che per ottenere il massimo punteggio relativo al criterio A2.5 è ritenuto adeguato un unico intervento di miglioramento energetico su edificio esistente che abbia raggiunto un miglioramento di 5 classi energetiche.

R: Si conferma che il massimo punteggio, relativo al criterio A2.5, sarà attribuito all'offerente che avrà conseguito, per un singolo intervento, il miglioramento di almeno 5 classi energetiche.

5.

D: Buongiorno, vorrei un chiarimento due delucidazioni:1) in merito al punto A.2.1 del criterio quantitativo dell'offerta a pag. 33 del disciplinare. In particolare vorrei sapere se i progetti che vengono considerati devono essere sia di progettazione definitiva sia esecutiva oppure possono essere progetti definitivi e/o esecutivi.2) Inoltre vorrei sapere se per quanto concerne il criterio qualitativo a pag. 32 del disciplinare quanti servizi possono essere presentati.

R: Con riferimento al criterio di cui al punto A2.1 del disciplinare di gara, si sottolinea che sarà oggetto di valutazione il numero dei servizi di progettazione svolti, riguardanti caserme dotate di strutture amministrative, ricettive ed operative, purché il servizio sia stato sviluppato sia per il livello progettuale definitivo che quello esecutivo, pertanto non andranno indicati i servizi progettuali redatti per il solo livello progettuale definitivo o per il solo livello progettuale esecutivo.

Con riferimento ai criteri qualitativi a pag. 32 (A.1.1 e A.1.2 e A.1.3), la quantità è indicata nelle successive pag. 33 e 34: *“Gli incarichi descritti non dovranno eccedere, per ogni sub-criterio di valutazione, il numero di UN servizio svolto dal concorrente in ambito affine a quello oggetto della presente procedura, con riferimento al subcriterio posto a valutazione”*.

6.

D: 1- Si chiede se si possano ritenere idonei a comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in categoria E.16 i servizi svolti in categoria E.22 o perlomeno la parte di questi riguardanti opere analoghe a quelle dell'oggetto dei servizi da affidare (sedi amministrative, caserme, tribunali).2- Ai fini dell'acquisizione dei punteggi previsti nella tabella Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica (pag. 36 del disciplinare di gara), si chiede se possano essere considerati anche servizi di cui si è svolta la progettazione definitiva ed esecutiva, con solo quest'ultima rientrante negli ultimi dieci anni previsti da bando. Cordiali saluti.

R: La Linea Guida ANAC n. 1 recita:<...*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Per l'acquisizione dei punteggi previsti nella tabella Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica (pag. 36 del disciplinare di gara CRITERIO QUANTITATIVO), laddove sia richiesto che i livelli progettuali debbano essere stati svolti dallo stesso professionista (sub criterio A2.1), ai fini del calcolo temporale del periodo dei 10 anni, rileva la data di approvazione del progetto esecutivo. In tutti gli altri casi rileva la data di approvazione del progetto presentato al fine dell'acquisizione dei punteggi.

7.

D: 1 Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito all'attestato del sopralluogo di cui al paragrafo 11 del disciplinare, se il sopralluogo viene fatto dalla mandataria di un RT da costituire senza delega delle mandanti, ha ugualmente valore ai fini della partecipazione alla gara come RT? e la presentazione del certificato di sopralluogo come RT invece che come società singola è sanabile in un secondo momento con soccorso istruttorio?

R: *No. Come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo n. 11 "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori** corredata da documento di identità dei deleganti. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente."*

Come previsto nello stesso paragrafo soltanto "la mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. Resta fermo che il sopralluogo deve essere eseguito secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara.

8.

D: Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 e) del disciplinare vorremmo sapere se sono ammessi al fine del calcolo dei requisiti, servizi di ingegneria e architettura in categoria E22 in sostituzione della categoria E16, fermo restando l'importo dei lavori.

R: *La Linea Guida ANAC n. 1 recita:<...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a*



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

9.

D: 1 Con riferimento al criterio A2.3 relativo alla dimostrazione dei servizi inerenti la "progettazione esecutiva (architettonico-impianti-strutture) di interventi affini a quello del servizio in appalto, implementato dal BIM" si richiede se come servizi affini possano essere intesi quelli afferenti alla classe l/d ex. L. 143/49 o più specificamente quelli relativi alla categoria E.16 ex all Z-1 D.M. 17 giugno 2016;

Se come servizi possano essere presentati quelli resi in merito alla restituzione anche di progetti in fase costruttiva ed as built avendo complessità e dettaglio maggiori rispetto a quelli resi in fase esecutiva;

Se viene valutato un singolo progetto oppure possono essere presentati più progetti e in quest'ultimo caso come vengono valutati (sommando la metratura di tutti, oppure attribuendo il singolo punteggio per ogni singolo progetto). Cordiali saluti

R: Con riferimento al criterio A2.3, per servizi affini si intendono quelli rientranti nella categoria E.16 DM 17/06/2016.

Non sono oggetto di valutazione i servizi resi in merito alla restituzione di progetti in fase costruttiva e/o as built.

Viene valutato un singolo progetto e non la somma delle superfici di differenti interventi progettuali affidati. Vedasi risposta al quesito n. 2 delle FAQ.

10.

D: 1 Buongiorno, si chiede se in riferimento ai criteri di professionalità e adeguatezza si possono produrre interventi di progettazione definitiva e non esecutiva? Saluti

R: Con riferimento al criterio di professionalità e adeguatezza - criterio qualitativo (A1) occorre produrre per ogni intervento entrambi i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva. Con riferimento al criterio di professionalità e adeguatezza - criterio quantitativo (A2) occorre in merito alla progettazione evidenziare quanto segue: il sub criterio A2.1 richiede entrambi i livelli di progettazione; il criterio A2.2 permette di presentare un qualunque livello di progettazione; il criterio A2.3 richiede la progettazione esecutiva.



11.

- D: 1 Si chiede se in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo tra professionisti ancora da costituire:
- a- la domanda di partecipazione è unica (compilata dalla mandataria) e firmata digitalmente da tutti, oppure deve essere compilata (e firmata) da ogni soggetto che compone l'RTP;
 - b- se la domanda di partecipazione può essere considerata anche come dichiarazione di impegno dell'RTP, oppure occorre produrre una dichiarazione di impegno dell'RTP a parte;
 - c- se il patto di integrità è unico per tutti i componenti dell'RTP oppure deve essere compilato e firmato da ogni soggetto facente parte dell'RTP. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.
- R: a- la domanda di partecipazione è unica e dovrà essere firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i componenti del RTP;
- b- la domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato I al Disciplinare di gara contiene l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza da queste ultime alla stessa conferito;
- c- il patto di integrità deve essere compilato e firmato digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i componenti del RTP.

12.

- D: 1 A- Si chiede se il responsabile della progettazione e incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche può essere un mandante di un costituendo RTP pur avendo i requisiti riferiti al punto 1 pag. 11 del disciplinare di gara;
- B- Chiediamo se sono disponibili i risultati delle indagini geologiche già eseguite sull'area oggetto dell'intervento. Cordiali saluti
- R: A – In assenza di una specifica indicazione circa la configurazione del RTP, quale orizzontale, verticale o misto si rappresenta che come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO *“la prestazione principale si sostanzia nella progettazione riguardante gli aspetti Edilizi (E.16)”*. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. *“Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.”* Il gruppo di lavoro indicato al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara costituisce una struttura operativa minima avuto riguardo alle competenze e non al numero delle risorse, che potranno essere incardinate all'interno del raggruppamento, ferme restando le disposizioni sopra citate.
- B – Nella documentazione tecnica fornita dalla Stazione Appaltante è presente un elaborato (Indagini Geologiche Ambientali ecc.) con le risultanze delle indagini geologiche eseguite sul piazzale dell'area oggetto di intervento.



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

f.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marica Cestaro